



COMUNICATO UFFICIALE N. 295/L - 19 GIUGNO 2019

295/674

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 140 A della F.I.G.C., pubblicato in data 19 Giugno 2019:

Comunicato Ufficiale n. 140 A

Il Presidente Federale

- ravvisata l'opportunità di proseguire, anche nella stagione sportiva 2019/2020, con il progetto che permette alle società di Serie A di partecipare al Campionato Serie C con Seconda squadra, formate da giovani calciatori, al fine di favorirne la crescita ed in un'ottica di promozione del calcio giovanile;
- tenuto altresì conto che il format del Campionato Serie C è di 60 squadre e che, alla luce delle esperienze maturate negli ultimi anni, non sempre i ripescaggi hanno assicurato il completamento dell'organico del medesimo campionato;
- ritenuto pertanto di confermare, alla luce del deliberato del Consiglio federale del 21 maggio 2019 che, fermo quanto previsto dall'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F., sulla riammissione delle società retrocesse dalla Serie C al termine del Campionato 2018/2019, nonché quanto previsto dall'art. 49 N.O.I.F. lett. c)- Lega Nazionale Dilettanti, sulla sostituzione delle società neopromosse, le eventuali ulteriori carenze di organico del Campionato di Serie C 2019/2020 siano colmate nel seguente ordine: una Seconda squadra di Serie A, una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D, una società retrocessa dalla Serie C;
- attesa la urgenza di emanare i principi fondamentali che regoleranno la partecipazione al Campionato Serie C 2019/2020 delle Seconda squadre di Serie A, riservando in altra sede, ove necessaria, l'emanazione di ulteriori disposizioni;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto federale

delibera

I. SERIE C CON SECONDE SQUADRE

In caso di vacanza di organico nel Campionato Serie C 2019/2020, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione pubblicato dopo il 24 giugno 2019, fermo il disposto ed i limiti applicativi dell'art. 49, comma 5 bis delle N.O.I.F. sulla riammissione delle società retrocesse dalla Serie C, nonché fermo quanto previsto dall'art. 49 N.O.I.F. lett. c)-Lega Nazionale Dilettanti, sulla sostituzione delle società neopromosse, l'ordine di integrazione sarà il seguente: una Seconda squadra di Serie A, una società che abbia disputato il Campionato di Interregionale, una società retrocessa dalla Serie C.

Nell'ipotesi in cui, le vacanze di organico della Serie C non consentissero di soddisfare le domande presentate dalle società interessate si formeranno, per ciascuna tipologia di società (Seconde squadre Serie A, società provenienti dal Campionato Nazionale Serie D, società retrocesse dalla Serie C) distinte graduatorie sulla base dei criteri emanati dal Consiglio Federale.

II. PASSAGGI DI CATEGORIA

La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore.

Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un'ipotesi di compresenza della prima e della Seconda squadra nella medesima categoria, la Seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore.

In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la società di riferimento non potrà iscriversi al Campionato dilettantistico e potrà accedere con la Seconda squadra al Campionato Serie C successivo, soltanto se residui ancora disponibilità dopo che siano state soddisfatte le richieste delle nuove Seconde squadre.

III. CALCIATORI SECONDE SQUADRE

Le Seconde squadre potranno inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1997 ed a condizione che questi non siano ricompresi nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1996 e dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive.

Nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la Seconda squadra, con la precisazione che nell'ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla Seconda squadra.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della Seconda Squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva

In caso di squalifica, il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

IV. RAPPORTI TRA SOCIETA DI SERIE A E LEGA PROFESSIONISTICA DI CATEGORIA INFERIORE

La società di Serie A che partecipa con la Seconda squadra ad un Campionato professionistico di categoria inferiore non acquisisce diritti economici, né il diritto di voto, pur essendo rappresentata, nell'ambito di detta categoria.

Le Seconde squadre delle società di Serie A non potranno partecipare alla Coppa Italia Serie A, mentre parteciperanno alla Coppa Italia Serie C.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Pubblicato in Firenze il 19 Giugno 2019

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli